

# **“Cisternette”: dal 1° Aprile 2020 obbligatoria la licenza fiscale e tenuta del registro**

Con il **Decreto Legge 124/2019**, e relativa legge di conversione, concernente disposizioni urgenti in materia fiscale e di contrasto alle frodi in materia di accise, è stata **introdotta una modifica** che “colpisce” i distributori e depositi privati di gasolio, con la quale viene ridotto sostanzialmente il limite di esenzione dall'**obbligo di munirsi di Licenza Fiscale** per il loro esercizio.

In sostanza, la nuova formulazione stabilisce che **tutti i distributori privati interni di gasolio per autotrazione con capacità superiore ai 5 mc**, e tutti i depositi privati interni di gasolio **non per autotrazione con capacità superiore ai 10 mc**, dovranno essere autorizzati tramite apposita Licenza Fiscale rilasciata dall'Agazia delle Dogane (gli ex UTF). I limiti di esenzione, in precedenza, erano rispettivamente 10 mc e 25 mc. Un cambiamento nei riferimenti davvero notevole.

Le Determine n° 217947/RU e n° 240433/RU del 27 dicembre 2020 (allegate), a firma del Direttore dell'Agazia delle Dogane, hanno poi completato il quadro normativo stabilendo che **l'obbligo del possesso della Licenza decorrerà dal 31 marzo 2020**.

Quindi, entro tale data occorrerà, quanto meno, **inoltrare l'istanza agli Uffici dell'Agazia delle Dogane di riferimento corredata dalla documentazione** utile al rilascio, l'elenco della quale per i distributori privati interni dovrebbe, orientativamente, ricomprendere:

- una istanza di rilascio Licenza Fiscale;
- la denuncia di distributore;
- l'autorizzazione comunale come distributore privato

interno;

- il Certificato Prevenzione Incendi o in subordine la ricevuta di presentazione della SCIA per il certificato, o il rinnovo CPI;
- la planimetria dell'area con l'indicazione dell'impianto;
- una perizia asseverata di un Tecnico presso il Tribunale; Per quanto riguarda invece i depositi privati interni, quindi **non di gasolio per autotrazione, superiori a 10 mc, la documentazione dovrebbe**, sempre orientativamente, essere:
  - Domanda di rilascio Licenza Fiscale
  - Denuncia di deposito
  - Certificato Prevenzione Incendi o in subordine la ricevuta di presentazione della SCIA per il certificato, o il rinnovo CPI;
  - Planimetria del deposito
  - Perizia asseverata di un Tecnico in Tribunale **In entrambi i casi** la norma richiede la tenuta di un **registro di carico/scarico del gasolio acquistato ed utilizzato**, da gestire secondo una modalità semplificata, individuata nell'articolo 2 della già citata e allegata Determina 240433/RU dell'Agenzia delle Dogane:
- Il registro di carico e scarico non deve essere vidimato, è conservato presso l'impianto o presso i locali dove si eseguono le ordinarie operazioni contabili, può essere sia cartaceo sia su un supporto elettronico; la modalità di tenuta è preventivamente dichiarata all'Ufficio che rilascia la licenza al momento della presentazione della richiesta;
- Il registro ha validità fino alla cessazione della licenza di esercizio;
- Gli esercenti contabilizzano distintamente i diversi prodotti energetici che sono oggetto di stoccaggio presso l'impianto;
- Per gli impianti esistenti le scritturazioni sul registro sono effettuate a decorrere dal 01/04/2020;

- Per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall'esercente alle ore 00:00 del 01/04/2020;
- Le scritture di carico sono effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione.
- Le scritture di scarico sono effettuate ogni sette giorni, cumulativamente per ciascun prodotto energetico contabilizzato. Per gli esercenti distributori minori (vale a dire quelli collegati a serbatoi di capacità compresa tra 5 e 10 mc) muniti di totalizzatore è ammesso, per ciascun prodotto erogato, lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura.
- Gli esercenti sono tenuti a trasmettere entro la fine di febbraio all'Ufficio delle Dogane competente tramite a mezzo PEC un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali riferite all'anno precedente e conservare la documentazione spedita assieme al registro.
- In fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono resi disponibili per i controlli dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. La chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono annotate dai verificatori nel verbale di verifica e sono successivamente riportate nel registro di carico e scarico a cura dell'esercente.
- Il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo sono conservati presso l'impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione. Il mancato adempimento delle norme di cui sopra comporta **sanzioni di tipo amministrativo e penale** che possono portare anche all'esclusione dal beneficio del recupero delle accise da parte degli uffici dell'Agenzia delle Dogane.

**Si raccomanda** la puntuale verifica della documentazione necessaria tramite il contatto con gli Uffici dell'Agencia delle Dogane competente per il territorio, il cui elenco è disponibile al seguente link: <https://www.adm.gov.it/portale/lagenzia/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/indirizzi-e-organigramma-periferico-area-dogane/uffici-dogane>